

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 2.9.11 la Corte d'Appello di Bologna rigettava il gravame di Y.F., E.G., F.M.A., MG e B.A.Z. contro la sentenza n. 372/07 del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda dei suddetti lavoratori volta ad ottenere la condanna dell'INPS a pagare in loro favore TFR e ultime tre mensilità ai sensi dell'art. 2 legge 297/82 e dell'art. 2 d.lgs. n. 80/92, crediti per i quali essi erano stati ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della C.CTM Sc a.r.l.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori di cui sopra affidandosi a quattro motivi.

L'INPS resiste con controricorso e spiega con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo.

La A.S.C. a.r.l. - succeduta a seguito di fusione per incorporazione alla F. CISL soc. coop. A.r.l., anche nei cui confronti si sono svolti i gradi di merito - con controricorso chiede la cassazione della sentenza della Corte territoriale.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1. - Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2.1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 209 L.F., 2 Legge n. 297/82, 2 D.lgs. n. 80/92 in rapporto alla ritenuta applicabilità, al caso di specie, dell'art. 24 legge n. 196/97, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancata opposizione da parte dell'INPS allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della C. CTM non precludesse all'INPS - che, peraltro, a tale procedura aveva anche partecipato - di contestare in altra sede l'esistenza dei crediti de quibus per essere i rapporti di lavoro perseguiti in capo alla CISL Soc. Coop. A.r.l. in virtù di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.

Il motivo è fondato.

L'INPS nega l'esistenza del diritto al TFR e alle ultime tre mensilità in capo agli odierni ricorrenti, ma si tratta di crediti per i quali essi sono stati ammessi al passivo in sede di procedura concorsuale e tale ammissione l'istituto non può mettere in discussione, neppure eccependo - come avvenuto nella presente vicenda processuale - l'eventuale configurabilità d'un trasferimento d'azienda con conseguente assunzione ex art. 2112 c.c. da parte della società cessionaria (la F. CISL S.C. a.r.l., ora A.S.C. a.r.l.) dei debiti della cedente C. CTM S.c. a.r.l.

Ciò perché l'INPS subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 24231/14; Cass. n. 11009/08; Cass. n. 10713/08; Cass. n. 7604/03).

In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati - a torto o a ragione non importa in questa sede - definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l'INPS non può contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo.

Ciò è confermato dalla ratio legis - che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell'INPS - e dallo stesso tenore letterale dell'art. 2 co. 2 legge 297/82, là dove si prevede che, trascorsi quindi giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F., il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituito presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.

In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva formazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10).

E tale conclusione - giova ribadire - vale sia che l'INPS abbia partecipato alla procedura concorsuale sia che non l'abbia fatto.

Supporre - come fa l'INPS - che i crediti, pur sussistenti, siano ormai suscettibili di essere fatti valere ex art. 2112 c.c. nei confronti della presunta cessionaria, con conseguente inapplicabilità degli artt. 2 legge n. 297/82 e 2 d.lgs. n. 80/92, integrerebbe solo un aggiramento dialettico della suddetta vincolatività dell'accertamento anche nei confronti dell'istituto previdenziale.

Infatti, pur a voler ipotizzare che nel caso di specie si sia effettivamente verificata, prima dell'instaurazione della procedura concorsuale, una cessione di azienda ex art. 2112 dalla C. CTM S.c. a.r.l. alla F. CISL S.C. a.r.l. e che, quindi, i crediti per TFR e ultime tre mensilità non siano in realtà neppure esigibili (essendo i rapporti lavorativi de quibus ancora in corso) e, men che meno, esigibili nei confronti della cedente (che, per di più, ne può rispondere solo pro quota), nondimeno resta l'insuperabile rilievo che ad ogni modo tali crediti sono stati ammessi al passivo e ciò non può essere contestato se non in sede di opposizione allo stato passivo, il che non è avvenuto.

2.2. - L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe la disamina degli altri tre motivi, che prospettano vizi di motivazione e di violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2112 c.c. (il secondo) e del solo art. 2112 c.c. il terzo e il quarto).

3.1. - L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/70, nel testo sostituito dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, per non avere la Corte territoriale considerato anche l'intervenuta decadenza sostanziale prevista da tale norma di legge, decadenza - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - verificatisi in quanto il pagamento dei crediti de quibus era stato richiesto dai ricorrenti in via principale con istante del 2.3.2000 (per il TFR) e del 20.3.2000 (per i crediti diversi), rigettate con provvedimenti espliciti di diniego delle prestazioni adottati dall'INPS il 5.9.2000, contro i quali erano stati poi respinti i ricorsi amministrativi proposti dai lavoratori; dopo di ciò, costoro avevano agito in giudizio con ricorso depositato il 28.3.02, vale a dire quando era ormai maturata la decadenza de qua essendo decorsi più di un anno e 300 giorni dalla presentazione delle domande amministrative.

Il motivo è fondato, dovendosi applicare il termine decadenziale di un anno e trecento giorni in conformità all'orientamento espresso da Cass. S.U. n. 19992/09 e dalla giurisprudenza successiva.

A tal proposito si tenga presente che il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue:

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 549 c.p.c., e segg.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.

E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria".

Ora, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel comma terzo del D.P.R. n. 639 del 1970, sicchè alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale.

Le Sezioni unite di questa S.C., risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'intero della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dell'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sfioramento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un

provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47 (cfr., ancora, Cass. S.U. 2009/12718).

Nel caso di specie è pacifico che tra la data delle domande amministrative e quella di deposito del ricorso in via giudiziaria è decorso un arco di tempo superiore al termine di un anno e 300 giorni di cui di è detto, con conseguente intervenuta decadenza degli odierni ricorrenti principali dai diritti per cui è causa.

E', infine, appena il caso di ricordare che tale decadenza, essendo dettata a protezione dell'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato (cfr. Cass. n. 6331/14).

4.1. - In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento del secondo, del terzo e del quarto, così come va accolto il ricorso incidentale condizionato; per l'effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito ex art. 384 co. 2 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, si rigettano le domande.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale consiglia di compensare fra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il primo del ricorso principale con assorbimento del secondo, del terzo e del quarto, accoglie il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande e compensa fra le parti le spese dell'intero processo.